



**INTESA IN CONFERENZA STATO REGIONI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1,
COMMI 680 E 682 DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015**

- ANNO 2016

Il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 prevede che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 681 del medesimo articolo 1, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016.

Il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 46, comma 6, è pari a **2.202 milioni di euro per l'anno 2016**.

Al predetto contributo, si aggiunge quanto previsto dal successivo comma 688 per cui l'importo di 6,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, derivante dall'utilizzo delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 per il contributo di cui al comma 683, è recuperato all'erario tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione e, in caso di mancato versamento, attraverso corrispondente riduzione dei trasferimenti a qualunque titolo dovuti alle regioni interessate.

Il raggiungimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica, pari a complessivi **2.208,60 milioni di euro**, è effettuato per l'anno 2016, in termini di saldo netto da finanziare, con le seguenti modalità:

- a) riduzione del contributo di cui all'articolo 1, comma 683, della legge n. 208 del 2015 per **1.900 milioni di euro**, come ripartito sulla base della tabella 1;
- b) riduzione del contributo di cui all'articolo 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014 per **100 milioni di euro**;
- c) riduzione delle risorse per gli interventi di edilizia sanitaria per **208,60 milioni di euro**.

Il raggiungimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica, pari a complessivi **2.208,60 milioni di euro**, è perseguito, per l'anno 2016, in termini di indebitamento netto, con le seguenti modalità:

1. Le Regioni, al fine di garantire i necessari effetti anche sull'indebitamento netto a seguito della riduzione di cui alla lettera a), conseguono un risultato positivo dei saldi di competenza di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, secondo gli importi indicati nella tabella 1.
2. Le Regioni, tuttavia, al fine di conseguire i predetti effetti sull'indebitamento netto, possono anche avvalersi della facoltà di realizzare pagamenti sui rimanenti progetti finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, mediante utilizzo di risorse del proprio

bilancio, senza maturare, pertanto, il diritto a ricevere le corrispondenti quote di trasferimento delle risorse del Fondo, cui rinunciano in via definitiva, con corrispondente cancellazione dei residui di stanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine inderogabile del 31 marzo 2016, l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, indicando l'ammontare dei pagamenti che intendono realizzare, nei limiti degli importi di cui alla Tabella 2, per un importo massimo complessivo pari a 491.324.000,00 euro, come da Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2014, attuativo dell'articolo 1, commi 522-525, della legge n. 147 del 2013, che ha disposto il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario in termini di saldo netto da finanziare per 560 milioni di euro per l'anno 2014 (di cui 491,32 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione). Tale ammontare sarà attestato attraverso il sistema di monitoraggio della Banca Dati unitaria e monitorato bimestralmente. La comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze sui risultati di spesa conseguiti dalle Regioni è effettuata, entro il 31 luglio 2016, dal competente Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia per la Coesione territoriale.

Le Regioni che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente, conseguono un risultato positivo dei saldi di competenza di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 per importi pari alla differenza tra gli importi indicati in tabella 1 e quelli indicati in tabella 2.

Qualora le Regioni non abbiano conseguito gli ammontari di spesa indicati nella tabella 2, le stesse dovranno comunque realizzare un risultato positivo dei saldi di competenza di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 fino a concorrenza degli importi della predetta tabella. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà apposita comunicazione alle Regioni.

3. Le riduzioni di cui alle lettere b) e c) determinano effetti anche sull'indebitamento netto.
4. Le Regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014 e del successivo decreto ministeriale 26 febbraio 2015, abbiano attivato operazioni di indebitamento per nuovi investimenti nell'anno 2015 e abbiano presentato apposita domanda entro il 31 gennaio 2016, rinunciano, comunque, al predetto contributo in conto interessi.
5. Le Regioni, entro trenta giorni dal raggiungimento dell'Intesa in oggetto, possono comunicare al Ministero dell'economia e finanze risorse del Bilancio dello Stato alternative rispetto a quelle indicate nei punti precedenti, al fine di assolvere al contributo di finanza pubblica per la parte di competenza. Decorso il predetto termine, si provvede sulla base di quanto indicato nei punti precedenti.
6. Il Governo e le regioni concordano sugli emendamenti presentati dalle regioni e indicati nell'Allegato 1.




- ANNI 2017 E SUCCESSIVI

Il comma 680 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.

Con la presente Intesa si intende stabilire le modalità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al citato comma 680 per un importo pari a **3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018**, rinviando la definizione del riparto del contributo residuo pari a **480 milioni di euro alle successive Intese in Conferenza Stato Regioni** da definire entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Ai fini del raggiungimento del predetto contributo pari a **3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018**, ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il Fabbisogno Sanitario Nazionale è rideterminato, sulla base delle quote di accesso definite in sede di riparto per l'anno 2015, in **113.063 milioni di euro per l'anno 2017 e 114.998 milioni di euro per l'anno 2018**.

In conseguenza della rideterminazione del Fabbisogno Sanitario Nazionale di cui al periodo precedente, sono realizzati gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto per **3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018**, attraverso la riduzione della compartecipazione all'IVA, la riduzione del Fondo Sanitario Nazionale nei confronti della Regione Siciliana e versamenti in favore del bilancio dello Stato da parte delle Regioni a statuto speciale, a seguito delle intese di cui al citato comma 680.



Le Regioni a statuto ordinario e speciale si impegnano a proporre alla Conferenza Stato – Regioni la quota di concorso alla finanza pubblica di propria spettanza, da recepire con Intesa entro il 15 marzo 2016. Entro la medesima data, le Regioni a statuto speciale e il Governo si impegnano a sottoscrivere le intese di cui al ripetuto comma 680.

Decorso il predetto termine, in relazione alle intese sottoscritte, il livello del Fabbisogno Sanitario Nazionale e, conseguentemente, il livello della compartecipazione IVA e del Fondo Sanitario Nazionale nei confronti della Regione Siciliana, vengono ridotti, ove necessario, al fine di assicurare, in ogni caso, gli effetti positivi per la finanza pubblica di cui al comma 680 (3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018). Quanto previsto dal periodo precedente è oggetto di comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Conferenza Stato – Regioni per la conseguente presa d'atto.



TABELLA 1

RIPARTO CONTRIBUTO COMMA 683	
Regioni	Importi anno 2016
Abruzzo	60.089.000
Basilicata	47.473.000
Calabria	84.751.000
Campania	200.257.000
Emilia-Romagna	161.625.000
Lazio	222.363.000
Liguria	58.915.000
Lombardia	332.168.000
Marche	66.165.000
Molise	18.187.000
Piemonte	156.317.000
Puglia	154.901.000
Toscana	148.529.000
Umbria	37.279.000
Veneto	150.981.000
TOTALE	1.900.000.000





TABELLA 2

QUOTE FONDO SVILUPPO E COESIONE	
Regioni	Pagamenti
Abruzzo	12.026.000
Basilicata	4.390.000
Calabria	13.768.000
Campania	39.295.000
Emilia-Romagna	57.156.000
Lazio	0
Liguria	17.959.000
Lombardia	135.234.000
Marche	16.794.000
Molise	2.615.000
Piemonte	51.178.000
Puglia	29.114.000
Toscana	42.982.000
Umbria	8.834.000
Veneto	59.979.000
TOTALE	491.324.000



ALLEGATO 1

Art.

Finalizzazione di risorse da sanzioni trasporto pubblico locale


1. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del DPCM 11 marzo 2013 e successive modifiche sono destinate, in deroga all'articolo 4, comma 3, del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.

Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta a stabilire una diversa finalizzazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del DPCM 11 marzo 2013 e successive modifiche (mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento) per l'anno 2016, per cui tali risorse saranno volte ad incrementare il fondo per il trasporto pubblico locali da ripartire tra le Regioni a statuto ordinario.

Relazione tecnica

La disposizione consente per il 2016 l'utilizzo delle disponibilità di bilancio relative all'applicazione delle decurtazioni nei confronti delle Regioni che non hanno raggiunto obiettivi di efficientamento dei servizi di trasporto pubblico locale nell'anno 2015 per incrementare la quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale da suddividere. L'emendamento non determina oneri in quanto, in sostanza determina nuove finalizzazioni nel riparto delle risorse che rimangono nel complesso immutate.



Art.

Armonizzazione degli OPR

1. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA.


Relazione illustrativa

Il sistema contabile degli Organismi pagatori è definito dai regolamenti unionali e non è facilmente riconducibile nell'ambito delle ordinarie regole contabili applicabili alle amministrazioni pubbliche italiane. Inoltre, la differenziazione tra le regioni che hanno costituito un proprio organismo pagatore e quelle che si avvalgono dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, fa sì che ci siano diversi strumenti e tempi di adeguamento degli stessi bilanci (DLgs 118/2011 per gli organismi pagatori regionali e DLgs 91/2011 per AGEA) che rendono difficile creare un organico sistema contabile armonizzato.

Pertanto, la proposta di emendamento si propone di ovviare a questo disallineamento, prevedendo gli stessi tempi e le stesse regole per tutti i soggetti che agiscono come organismi pagatori sul territorio nazionale. La proposta è riferita esclusivamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati. Il bilancio di funzionamento dei soggetti gestori (regioni/enti strumentali) rimane soggetta all'applicazione del DLgs 118/2011.

Relazione tecnica

La proposta, di carattere ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.



Art.

Misure per incentivare il rispetto di ulteriori saldi sugli equilibri di bilancio

Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 208/2015 è inserito il seguente:


"710-bis. A decorrere dall'anno 2016, alle Regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno dell'anno successivo le eventuali risorse rinvenienti dalla lettera b), comma 723 del presente articolo nonché per l'anno 2016 le risorse di cui alla lettera a) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Le Regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio."

Relazione illustrativa

La norma in esame è finalizzata a ripartire tra le Regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, le risorse derivanti dalle sanzioni applicate alle Regioni che, invece, non hanno conseguito il predetto saldo di cassa.

Relazione tecnica

La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le risorse ripartite tra le Regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio derivano dall'applicazione delle sanzioni nei confronti delle Regioni che, invece, non hanno conseguito il previsto saldo di cassa e che sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'importo corrispondente allo scostamento registrato.



Art.

Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della composizione commissione provinciale di vigilanza

All'art. 142 del R.D. 635/1940, modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2, la lettera e) è soppressa;
- b) Al comma 5, sono sopprese le seguenti parole: "e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato."

Relazione illustrativa

Il Regio Decreto 773/1931 ("Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"-TULPS), all'art. 80 ha previsto che "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio". Successivamente, con il passaggio della titolarità al rilascio dell'autorizzazione dalla Questura al Comune, sono state istituite due Commissioni diverse:

1. La prima a livello COMUNALE, disciplinata dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto 635/1940, così come modificati dal D.P.R. 311/2001, art. 4, viene nominata dal Sindaco ogni 3 anni e ha precise competenze ed è composta da Sindaco, comandante polizia municipale, dirigente UT comunale, dirigente medico ASL, VVFF.
2. La seconda a livello PROVINCIALE, disciplinata dall'art. 142 del Regio Decreto 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, nei casi in cui nel Comune interessato da una richiesta non sia stata istituita la Commissione Comunale. Nominata dal Prefetto ogni 3 anni, la Commissione prevede tra i suoi componenti, oltre alla Questura, la Prefettura, il Comune interessato dalla richiesta, l'ASL, i VVFF, l'ARPA, "un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del Genio Civile" (art. 142, comma II).

La norma relativa alla Commissione provinciale di vigilanza (art. 142) non rispecchia più la situazione reale, tenuto conto che alcune Regioni, non hanno più al proprio interno figure tecniche conformi al dettato della norma, in quanto molte competenze tecniche sono state trasferite o delegate ad altri enti. Non pare peraltro conveniente, ne oggi possibile, prevedere nuove assunzioni o incarichi per assicurare tale attività.

In un ottica di semplificazione, il rappresentante regionale peraltro non appare indispensabile in quanto nella Commissione provinciale di vigilanza sono presenti altri enti con competenze tecniche simili e comunque adeguate alle necessità (Vigili del Fuoco, ASL, ARPA, ecc.).

Relazione tecnica

La proposta non determina oneri per la finanza pubblica, essendo, piuttosto suscettibile di determinare risparmi per i bilanci regionali.



Art.

Proroga della disciplina del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

Dopo il comma 688 dell'articolo 1, della legge 208/2015 è aggiunto il seguente:


“688 bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del DL 19 giugno 2015, n. 78, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 118/2011 con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.”

Relazione illustrativa

La disposizione consente anche per il 2016 di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento così come previsti dal DL 78/2015.

Relazione tecnica

La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art.

Norme per favorire i rapporti fra le Regioni e la Corte dei Conti

Al comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto infine il seguente periodo:
"Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie dalle Regioni, tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome."

Relazione illustrativa

La proposta di modifica prevede che la facoltà di acquisizione di pareri in materia di contabilità pubblica, già riconosciuta alle Regioni, ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane, possa esercitarsi direttamente nei confronti della Sezione delle autonomie (Sezione centrale di cui fanno parte tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo e che svolge compiti di coordinamento nei confronti dell'azione delle medesime), con la intermediazione necessaria, per le richieste delle Regioni, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Relazione tecnica

La norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

A circular stamp, likely an official seal or signature, is located in the lower right quadrant of the page. The stamp is partially obscured by a handwritten signature in dark ink.

Art

Norme sulla gestione di liquidità delle Regioni

1. Le risorse presenti sui conti intestati alle Regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale. Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria è consentito solo nel caso di carenza globale di fondi.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa interviene per disciplinare il corretto funzionamento della gestione di liquidità delle regioni al fine di evitare che le stesse sostengano oneri aggiuntivi rispetto a quelli che avrebbero sostenuto se non fosse stata operata la suddivisione dei conti tra quello ordinario e quello sanitario.

Relazione tecnica

La norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.



Art

Anticipazioni per gli enti strumentali

All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis Gli enti strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione".

Relazione illustrativa

La proposta emendativa prevede che gli enti strumentali delle regioni possano contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione.

Relazione tecnica

La norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.



Art

Emendamento in tema di soggettività passiva in caso di locazione finanziaria

1. All'art. 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;

b) al comma 9-quater, le parole "del presente decreto" sono sostituite con "del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210".

2. All'art. 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è inserito il seguente comma:

"2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria."

Relazione illustrativa


Nel DL 78/2015 è stato approvato un emendamento che introduce una sostanziale modifica alla normativa inerente alla tassa automobilistica nel caso di veicoli in locazione finanziaria, con forte penalizzazione dei bilanci regionali.

La norma stabilisce che soggetto passivo della tassa automobilistica sia l'utilizzatore del veicolo concesso in locazione finanziaria e che, conseguentemente, il gettito del tributo sia destinato a favore della Regione nella quale risiede il medesimo utilizzatore ma soprattutto interviene pesantemente nel contenzioso in essere tra le Regioni e le Società di leasing sul mancato pagamento della tassa automobilistica a partire dall'anno d'imposta 2009, a seguito dell'entrata in vigore della legge 99/2009. Infatti, l'interpretazione autentica del legislatore, avendo effetto ex tunc, non solo condanna le Regioni alla soccombenza con pagamento delle spese, a detrimento delle casse pubbliche, ma rende quasi impossibile l'azione di recupero del tributo evaso da parte di una Regione nei confronti dell'utilizzatore non residente nella stessa, ingenerando ulteriori meccanismi di competizione e di sovrapposizione tra più Regioni ugualmente titolari del potere impositivo.

L'emendamento mira, pertanto, a far sì che gli effetti della modifica del soggetto passivo siano a valere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 210/2015, salvaguardando la disciplina vigente. Tra l'altro, le banche dati contengono informazioni sull'utilizzatore a partire dal 2014, con conseguente danno erariale per l'impossibilità di individuare il soggetto da aggredire con le azioni di recupero.

Relazione tecnica

La norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.



Art

Emendamento in tema di organizzazione di strutture dedicate al reclamo e alla mediazione

1. E' prorogata al 1° gennaio 2017, per gli enti territoriali, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a dare la possibilità agli Enti territoriali di poter organizzare le strutture dedicate al reclamo e alla mediazione, anche per la ricerca e la formazione del personale dedicato a tale attività e rendere efficiente ed efficace il servizio ed evitare condanne alle spese in caso di soccombenza per i reclami non istruiti.

Relazione tecnica

La norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

